Rendita catastale, pali di sostegno non rilevanti

I pali di sostegno degli aereogeneratori non concorrono a determinare la rendita catastale dei parchi eolici. Con circa 60 sentenze (cfr. sent. n. 198 del 31/10/2017 e n. 275 del 27/11/2017) la Commissione tributaria provinciale di Isernia interviene su un tema di interesse per il settore delle energie rinnovabili che nasce dalla

dibattuta rilevanza, nella valorizzazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale (opifici), di determinate componenti impiantistiche (i cd. «imbullonati»).

Sulla problematica, oggetto di un annoso dibattito in giurisprudenza, il legislatore ha voluto dare una svolta con il comma 21 dell'art. 1 della L. 208/2015, a norma del quale a partire dal 1° gennaio 2016 la rendita degli

opifici è determinata tramite stima diretta tenendo conto «del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità nei limiti dell'ordinario apprezzamento». Sono invece espressamente esclusi «macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo».

Dal 2016, quindi, gli impianti che,

pur connessi stabilmente con le strutture immobiliari, esauriscono la propria funzione nello specifico processo produttivo condotto nell'opificio e che non conferiscono all'immobile un'utilità in caso di modifica del processo produttivo, non rilevano nella determinazione della rendita, «indipendentemente dal-



la loro rilevanza dimensionale» (Circ. n. 2/E del 2016). Su tali basi l'Agenzia delle entrate ha escluso impianti di struttura certamente stabile e dimensioni notevoli, quali altoforni e torri di raffinazione. Con riferimento ai parchi eolici ha escluso il rotore (le pale e il mozzo) e la navicella (che ospita l'aereogeneratore) in ragione della loro esclusiva funzionalità alla produzione di energia, ma non i pali di sostegno, ricondotti tra le «costruzioni» poiché

«opere edili aventi i caratteri della solidità, stabilità, consistenza volumetrica e della immobilizzazione al suolo» (così Circ. n. 60244 del 2016).

Da qui la controversia sulla quale è intervenuta la Ctp di Isernia che, partendo dalla norma vigente, rimette

ordine nel ragionamento e riconosce che i pali non sono né «costruzioni» (poiché imbullonati ed amovibili), né elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni, destinati ad accrescerne in via ordinaria la qualità e l'utilità. I pali infatti sostengono il rotore in posizione sotto l'azione dei venti, consentendo di realizzare quelle condizioni essenziali per la produzione di energia da fonte eolica che non si verificherebbero all'altezza del

terreno; inoltre non sono abitabili e sono rimossi al termine della vita dell'opificio, non determinando alcun incremento di qualità/utilità per il sito a seguito della dismissione del parco eolico. Perciò devono considerarsi impianti esclusivamente funzionali allo specifico processo produttivo da escludere dal calcolo della rendita.

Marianna Tognoni, m.tognoni@ditanno.it

—© Riproduzione riservata—

, proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

